## Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



## Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

## MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

## CORTE DEI CONTI-SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

SENTENZA 708/2020 del 24novembre 2020

MIGNEMI giudice
omissis
ricorrente
Fondo Pensioni Sicilia
convenuto

Articoli 51 e 52 legge regionale n. 9/2015 - Determinazione base pensionabile – Indennità integrativa speciale – Suo calcolo in base pensionabile – Spetta

Per la valutazione della fissità e continuità dell'indennità di contingenza in discussione, elementi utili possono trarsi dal C.C.R.L., ove è stabilito che l'indennità integrativa speciale costituisce una voce della retribuzione, determinata, nell' ammontare, nelle tabelle allegate al contratto e che rientra nella retribuzione base mensile.

Pertanto, pur potendo concordare con la costante giurisprudenza di questa Corte [.....], secondo cui, per effetto delle previsioni normative che ne hanno disposto il conglobamento (art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994, "l'indennità integrativa speciale, quantunque abbia perso l'originaria connotazione di emolumento accessorio della pensione, non ha tuttavia acquistato caratteri tali da determinarne l'integrale assimilabilità allo stipendio", va rilevato che, comunque, la stessa non costituisce un elemento retributivo di tipo personale, essendo riconosciuta alla generalità dei dipendenti il cui contratto di lavoro è regolato da tale C.C.R.L., e non ha natura premiale, né remunerativa di particolari attività o condizioni.

Sicché può affermarsi che detta indennità sia connotata dai caratteri di fissità e continuità.

Estensore della massima avv. Orazio Sciacca